





**BUSINESS SCHOOL**

MASTER FULL TIME - POST LAUREA  
ECONOMIA E MANAGEMENT  
DELL'ARTE E DEI BENI CULTURALI

Service Client  
Tel. 02 581 3022 / 02 581 3023 / 02 581 3024  
Fax 02 581 3022 / 02 581 3023 / 02 581 3024  
business.school@business-school.it

**GRUPPO 24 ORE**

# NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

**BUSINESS SCHOOL**

MILANO, dal 15 MAGGIO 2017 - 12<sup>a</sup> Ed.  
ROMA, dal 22 NOVEMBRE 2017 - 13<sup>a</sup> Ed.  
6 mesi di aula e 4 di stage

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - Via Torino, 33 - Milano Academy  
Roma - Piazza dell'Indipendenza, 13 bis  
business.school@business-school.it

**GRUPPO 24 ORE**

Sabato  
8 Aprile 2017

www.ilssole24ore.com  
@24NormeTributi



## CORTE COSTITUZIONALE Per il market abuse confisca retroattiva

Giovanni Negri • pagina 12



## TRIBUNALE DI ROMA Uber bloccato in tutta l'Italia

Maurizio Caprino • pagina 12

**Circolare Telefisco.** L'agenzia delle Entrate formalizza le risposte fornite in occasione della manifestazione del Sole 24 Ore

# Regime per cassa, rimanenze vincolate

La deduzione in un solo anno spinge molti contribuenti all'opzione per l'ordinario

Gian Paolo Tononi

**Le imprese minori, dal 1° gennaio 2017, abbandonano il regime di competenza dovendo applicare, come i professionisti, il regime di cassa, ma di fatto si tratterà di un regime misto.**

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 8/E in cui riepiloga i chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2017. Restano, tuttavia, ancora irrisolti alcune questioni.

L'agenzia conferma che il metodo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, e di conseguenza anche della base imponibile Irap, di fatto sarà differenziato in quanto il criterio di cassa riguarda solo le principali operazioni attive e passive dell'impresa (in sostanza vendite, prestazioni, acquisti di beni e servizi) mentre per le altre operazioni resta ancora applicabile il criterio della competenza. Quindi, plusvalenze, minusvalenze sopravvenienze attive o passive sono impossibili deducibili per competenza; ugualmente, rilevano per competenza anche le quote di

ammortamento, i leasing (compreso il maxicanone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti dalla assegnazione dei beni al socio della destinazione dei medesimi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

L'agenzia non ha risposto in ordine ai criteri di deducibilità delle spese di manutenzione alla luce del mantenimento del richiamo all'articolo 29 del Tuir (che, con l'articolo 66, può essere confermato o privilegiato regime di competenza).

Con riferimento al passaggio dal regime di competenza a quello per cassa, per evitare che si determinino sovrapposizioni nella tassazione o deduzione di alcuni componenti, viene precisato che i componenti positivi o negativi che hanno concorso a formare il reddito in un anno saranno influenti ai fini delle imposte sul reddito ed Irap negli anni successivi. Sebbene la circolare non lo precisi, si ritiene che di riflesso debbano essere considerate anche le componenti che si manifestano nel periodo di imposta precedente e di competenza di quello in cui si manifesta.

Il problema del mancato rigo del rimanente in deduzione negli anni successivi, è stato oggetto di una recente interrogazione parlamentare proposta dall'onorevole Laffranco e altri. Nella questione non è stata segnalata l'anomalia derivante dal divieto del riporto delle perdite (che si verificherebbe nel 2017 per effetto della deduzione totale delle giacenze) ai fini della determina-

zione della base imponibile per le imprese minori. In risposta, il ministero dell'Economia afferma di essere ben consapevole delle problematiche e che, inoltre, la questione è anche stata oggetto di approfondimenti in sede parlamentare. Tuttavia, la soluzione che non può essere fornita in via amministrativa richiederebbe anche copertura finanziaria.

Quindi la questione delle rimanenze iniziali 2017 rimane irrisolta e le imprese con magazzino importante hanno probabilmente già scelto l'opzione per il regime di competenza ordinario.

In ordine alle scritture contabili, i soggetti che operano nel criterio delle registrazioni Iva, dedurranno i costi nel periodo di imposta nel quale hanno registrato le fatture di acquisto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa Iva.



**Telefisco 2017.** Il presidente dei commercialisti, Massimo Miani, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlando, nel corso dei lavori

**Agevolazioni.** Per i beni di «Industria 4.0» resta la chance del bonus al 40%

## Iperammortamento precluso per consegne avvenute nel 2016

Giacomo Albano

**Iperammortamento** solo per gli investimenti «industria 4.0» effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (ovvero 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). Restano escluse dal beneficio «rafforzato» i beni consegnati nel 2016, anche il requisito dell'interconnessione si realizza nel 2017, tali beni, pertanto, potranno beneficiare solo del superammortamento. La circolare arriva dalla circolare 8/E, con cui le Entrate formalizzano le risposte rese al corso di Telefisco 2017, peraltro in gran parte già confermate nella circolare 4/E del 30 marzo, che ha analizzato in maniera organica la proroga del superammortamento e l'introduzione dell'iperammortamento.

La circolare di ieri ribadisce quindi che ai fini della spettanza della maggiorazione del 130%, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data

della consegna o spedizione, ovvero alla data in cui viene effettuato il trasferimento o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Ciò vale anche per i soggetti che adottano l'Oic (circolare 4/E).

Per determinare il momento di effettuazione dell'investimento, anche per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva quando il bene viene consegnato, ossia entro la disponibilità del locatario. Resta inteso che, sia per gli acquisti in proprietà che per quelli in leasing - se l'effetto traslativo della proprietà è successivo alla consegna, l'investimento si considera effettuato in tale secondo momento. In tal senso l'affermazione contenuta nella circolare 8/E, secondo cui un bene consegnato nel 2016 - anche se interconnesso nel 2017 - non può beneficiare dell'iperammortamento (ma solo del superammortamento) dovrebbe intendersi valida nei limiti in cui con la consegna si realizza l'effetto traslativo della proprietà.

La circolare poi conferma che, in presenza di un bene dell'industria 4.0 acquistato con un software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 130% e che il software rientrante nell'allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% alla sola condizione che l'investimento sia effettuato nel 2017.

Occorre partire da un dato di fatto: non esistono gli «accertamenti bancari», ma esiste l'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti in relazione ai rapporti intercorsi con gli intermediari finanziari, i quali dati possono legittimare gli ordinari accertamenti. La norma di riferimento è l'articolo 32 del Dpr 600/1973, la quale è rivolta, appunto, all'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti. Si tratta dell'attività cosiddetta «istruttoria» dell'amministrazione finanziaria, alla quale può seguire l'atto di accertamento vero e proprio. È chiaro, quindi, che se l'attività istruttoria è svolta dall'amministrazione nuovi poteri istruttori o modifica quelli preesistenti, tali nuovi poteri non

possono operare dal momento di entrata in vigore della legge che istituisce o che modifica quelli precedenti. Semmai, l'errore è stato commesso in passato, quando talune modifiche all'articolo 32 del Dpr 600/1973 (ad esempio, l'estensione ai professionisti - ora abrogata - della previsione sui prelievi non giustificati) sono state semplicemente etichettate come procedurali e, quindi, retroattive. Così è senz'altro corretta l'affermazione, contenuta nella circolare 8/E/2017, in cui si limita l'efficacia di quelle norme di natura procedurale, contenute nell'articolo 32 del Dpr 600/1973, la quale è rivolta, appunto, all'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti. Si tratta dell'attività cosiddetta «istruttoria» dell'amministrazione finanziaria, alla quale può seguire l'atto di accertamento vero e proprio. È chiaro, quindi, che se l'attività istruttoria è svolta dall'amministrazione nuovi poteri istruttori o modifica quelli preesistenti, tali nuovi poteri non

**Controlli.** Le norme sui prelievi degli imprenditori non sono retroattive

## Le indagini bancarie da sole non fanno l'accertamento

Dario Deotto

Secondo le Entrate le nuove disposizioni in tema di **indagini finanziarie**, apportate in sede di conversione del decreto fiscale 193/2016, non possono avere valore retroattivo. In altre parole, l'agenzia continua a considerare presunzione di legge le stesse norme preesistenti alla riforma finanziaria. I chiarimenti contenuti nella circolare 8/E/2017.

Occorre partire da un dato di fatto: non esistono gli «accertamenti bancari», ma esiste l'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti in relazione ai rapporti intercorsi con gli intermediari finanziari, i quali dati possono legittimare gli ordinari accertamenti. La norma di riferimento è l'articolo 32 del Dpr 600/1973, la quale è rivolta, appunto, all'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti. Si tratta dell'attività cosiddetta «istruttoria» dell'amministrazione finanziaria, alla quale può seguire l'atto di accertamento vero e proprio. È chiaro, quindi, che se l'attività istruttoria è svolta dall'amministrazione nuovi poteri istruttori o modifica quelli preesistenti, tali nuovi poteri non

possono operare dal momento di entrata in vigore della legge che istituisce o che modifica quelli precedenti. Semmai, l'errore è stato commesso in passato, quando talune modifiche all'articolo 32 del Dpr 600/1973 (ad esempio, l'estensione ai professionisti - ora abrogata - della previsione sui prelievi non giustificati) sono state semplicemente etichettate come procedurali e, quindi, retroattive. Così è senz'altro corretta l'affermazione, contenuta nella circolare 8/E/2017, in cui si limita l'efficacia di quelle norme di natura procedurale, contenute nell'articolo 32 del Dpr 600/1973, la quale è rivolta, appunto, all'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti. Si tratta dell'attività cosiddetta «istruttoria» dell'amministrazione finanziaria, alla quale può seguire l'atto di accertamento vero e proprio. È chiaro, quindi, che se l'attività istruttoria è svolta dall'amministrazione nuovi poteri istruttori o modifica quelli preesistenti, tali nuovi poteri non

possono operare dal momento di entrata in vigore della legge che istituisce o che modifica quelli precedenti. Semmai, l'errore è stato commesso in passato, quando talune modifiche all'articolo 32 del Dpr 600/1973 (ad esempio, l'estensione ai professionisti - ora abrogata - della previsione sui prelievi non giustificati) sono state semplicemente etichettate come procedurali e, quindi, retroattive. Così è senz'altro corretta l'affermazione, contenuta nella circolare 8/E/2017, in cui si limita l'efficacia di quelle norme di natura procedurale, contenute nell'articolo 32 del Dpr 600/1973, la quale è rivolta, appunto, all'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti. Si tratta dell'attività cosiddetta «istruttoria» dell'amministrazione finanziaria, alla quale può seguire l'atto di accertamento vero e proprio. È chiaro, quindi, che se l'attività istruttoria è svolta dall'amministrazione nuovi poteri istruttori o modifica quelli preesistenti, tali nuovi poteri non

LE INIZIATIVE

### L'appuntamento

DAI CONTRATTI ALLA PREVIDENZA

**Lunedì a Milano <Tuttolavoro> sotto esame le novità del 2017**



Appuntamento lunedì mattina, a partire dalle 9.15 presso la sede milanese del Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91, per l'ottava edizione di Tuttolavoro, l'evento del Sole 24 Ore dedicato all'analisi e al dibattito sulla riforma dei contratti e del mercato del lavoro.

In apertura è prevista la partecipazione di Maurizio Del Conte, presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive, e di Marco Leonardi, consigliere economico della presidenza del Consiglio, con l'obiettivo di fare il punto su politiche attive e nuove strategie per l'occupazione.

A seguire una tavola rotonda in cui rappresentanti di istituzioni ed esperti si confronteranno sulle prospettive della riforma del mercato del lavoro.

Successivamente verrà approfondito l'impatto degli sviluppi normativi su ambiti quali il welfare aziendale, le relazioni industriali, lo smart working, la privacy. In conclusione ci sarà spazio per le domande da parte del pubblico e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore.

Alla sessione mattutina seguirà, novità di questa edizione, un approfondimento pomeridiano su come la riforma delle pensioni sta influenzando il mercato del lavoro con la partecipazione di Stefano Patriarca, consigliere economico dell'unità di coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio, e degli esperti del Sole 24 Ore.

Anche nella sessione pomeridiana sarà dato spazio alle domande del pubblico presente in sala, con risposte degli esperti.

eventi.ilssole24ore.com/8-tuttolavoro  
Il sito internet dell'evento

Quotidiano del Fisco

CONTENZIOSO/1

**Prima casa e reverse charge: le massime di Ctp e Ctr**



In collaborazione con «Guida al Diritto» uno speciale dedicato all'efficacia delle sentenze tributarie, articolato su tre approfondimenti. Di seguito riportiamo un estratto.

**di Antonio Iorio**

L'articolo 69 del Dlg 546/1992 (dopo le modifiche del Dlg 136/2015) disciplina le sentenze che accolgono le richieste del contribuente dirette a ottenere il rimborso di somme e condannano l'ente al pagamento di tali somme. Il giudice, in caso di condanna al rimborso della somma di oltre mille euro, può subordinare il pagamento alla prestazione di una idonea garanzia in considerazione delle condizioni di solvibilità del contribuente.

L'ente deve pagare le somme contenute in sentenza entro 90 giorni dalla notifica della sentenza stessa o della prestazione della garanzia, qualora quest'ultima sia prevista.

CONTENZIOSO/2

**Sentenze esecutive, pagamento entro 90 giorni**

Ogni martedì sul «Quotidiano del Fisco» la rassegna delle massime delle principali sentenze della Cassazione in materia tributaria e societaria depositate la settimana precedente.

quotidiano.fisco.ilssole24ore.com  
La versione integrale degli articoli

**Dichiarazioni 2017.** Accesso dal 18 aprile - Invio possibile dal 2 maggio

## Nella precompilata le polizze per i disabili

Mario Cerofolini  
Lorenzo Pegorin

Il 730 precompilato 2017 ai blocchi di partenza. Con il provvedimento 50478/2017 pubblicato ieri, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L'accesso sarà, però, materialmente possibile solo a partire dal prossimo 18 aprile. La versione precompilata è giunta al terzo anno e per il 2017, i dati già inseriti dai

Fisco saranno di più rispetto al precedente periodo di imposta.

**Le novità 2017**

Tra le novità di quest'anno, in particolare, vi è la conferma che il modello contenzioso dei precaristi delle veterinarie, quelli per le assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave. Oltre alla dichiarazione, è a disposizione del contribuente e sarà l'elenco delle informazioni desunte da dati in cui sono indicati separatamente i dati inseriti negli anni precedenti e i dati comunicati di

retroattivamente dagli amministratori. Ulteriori novità si riscontrano poi anche nell'ambito delle pensioni: si avverte con riferimento ai dati comunicati. Da quest'anno, inoltre, saranno precaricate anche le spese per assicurazioni contrattate per la tutela delle persone con disabilità grave. Oltre alla dichiarazione, è a disposizione del contribuente e sarà l'elenco delle informazioni desunte da dati in cui sono indicati separatamente i dati inseriti negli anni precedenti e i dati comunicati di

allegati al provvedimento).

**Come si accede e cosa fare**

Le procedure restano le due abilitazioni degli anni passati. L'accesso potrà, infatti, avvenire direttamente dal contribuente o attraverso il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale. Il Caf o il professionista abilitato. Per l'accesso diretto devono in particolare essere indicati gli strumenti di autenticazione già noti costituiti principalmente dalle credenziali dispositive Fisconline o dall'Inps

ovvero tramite carta nazionale dei servizi o con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa).

Il contribuente, eseguito l'accesso, oltre all'aggiornamento e modifica del modello potrà eseguire anche l'integrazione dei dati contenuti nella dichiarazione, e l'invio del modello stesso.

I soggetti delegati dovranno, invece, acquisire preventivamente la delega del contribuente. Dopo aver ricevuto la delega, gli intermediari potranno fare una richiesta di accesso tramite file o tramite web. Una volta acquisite le deleghe, i professionisti do-

vranno riportarle all'interno del registro ad hoc, dotato di numero progressivo. L'accesso alla precompilata (e all'elenco dei dati) da parte di tali soggetti è consentito fino al 10 novembre 2017.

Dal 2 maggio, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, potrà essere inviata telematicamente all'Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce una ricevuta con la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili. Per i contribuenti che presentano il proprio sostituto d'imposta, gli eventuali rimborsi saranno eseguiti dall'amministrazione finanziaria.

Mercoledì con il Sole 24 Ore

FOCUS

### Import-export: le regole doganali per beni e servizi

La gestione fiscale e doganale delle operazioni con l'estero coinvolge le competenze di diverse funzioni dell'impresa che è chiamata a volta in volta a realizzare la singola transazione commerciale. È direttamente influenzata dalla natura del bene trattato (per esempio è diversa la procedura che riguarda la cessione che interessa due Stati Uniti e l'operazione che riguarda Paesi terzi). Inoltre la gestione è



legata alla natura del bene trattato. Tutte le regole da seguire nella guida in edicola mercoledì con il Sole 24 Ore (disponibile in digitale per gli abbonati).



## GIUSTIZIA E SENTENZE

Corte costituzionale. Inammissibili le questioni sull'applicazione della misura per equivalente all'abuso di informazioni privilegiate

# Market abuse, confisca retroattiva

Ma i giudici devono effettuare un confronto del trattamento sanzionatorio

Giovanni Negri  
MILANO

La Consulta salva la retroattività della confisca per equivalente per i casi di abuso di informazioni privilegiate. La sentenza 68 depositata ieri ha infatti giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale presentate dalla Cassazione. Con sei ordinanze di analogo contenuto, la Cassazione aveva impugnato la previsione (articolo 187-sexies del decreto legislativo 58 del 1998 e articolo 9, comma 6, della legge 62 del

2005) di applicazione della misura della confisca per equivalente anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della depenalizzazione del 2005.

La sentenza svolge innanzitutto una lunga disamina dell'istituto della confisca per equivalente, per concludere, in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si tratta in buona misura di una pena: «la confisca per equivalente prevista dall'articolo 187-sexies impugnato condivide il tratto

essenziale proprio delle altre ipotesi di confisca di valore finitara vagliate dalla giurisprudenza di legittimità e anche da questa Corte (ordinanze 301 e 97 del 2009), con specifico riferimento al caso regolato dall'articolo 322-ter del codice penale. Essa si applica a beni che non sono collegati al reato da un nesso diretto, attuale e strumentale, cosicché la privazione imposta al reo risponde a una finalità di carattere punitivo, e non preventivo».

La Consulta ricorda poi che al legislatore è vietato introdurre

per il passato una sanzione che si va ad aggiungere al trattamento che già era previsto. Un effetto che la Corte costituzionale aveva già censurato nel 2009 escludendo un'applicazione retroattiva della confisca di valore nel settore dei reati tributari. La Cassazione si è mossa su questa linea, ritenendo che una nuova pena retroattiva sia stata introdotta nell'ordinamento. Non è così, però, puntualizza la Corte costituzionale.

Questi i termini della questione: l'abuso di informazioni privilegiato quando fu commesso co-

stituita reato, sulla base dell'articolo 180 del Tuf, nel testo originario. Dopo la depenalizzazione del 2005 è stato sottratto dall'area del penalmente rilevante, ma ha conservato la sua antiquidità, perché la condotta già prevista come reato è oggi punita come illecito amministrativo. A disciplinare la fase transitoria c'è la presunzione che la misura amministrativa sia più lieve di quella penale. Regola generale, che vale anche in questo caso, visto che la detenzione

fino a 2 anni, la multa da 20 a 600 milioni di lire e la confisca diretta si confrontano con una sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 15 milioni e la confisca diretta o per equivalente.

E allora toccava piuttosto alla Cassazione effettuare un confronto nel caso concreto e trarne le conclusioni senza lasciarsi condizionare dalla natura penale della confisca per equivalente per escludere comunque un'applicazione alle violazioni passate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti. Il Tribunale di Roma su ricorso dei tassisti

## Concorrenza sleale, tra 10 giorni Uber diventa fuorilegge

Maurizio Caprino

Tra 10 giorni Uber potrebbe fermarsi in tutta Italia: ieri il Tribunale di Roma ha dichiarato che l'attività dell'azienda che gestisce autisti di noleggio con conducente (Ncc) tramite una app che li mette in contatto "diretto" con i clienti fa concorrenza sleale ai taxi. Per questo, il giudice ha inibito in Italia l'uso di tutte le app della multinazionale americana, tranne Uber Eats, che opera in un ambito diverso (la consegna di cibi), e le prenotazioni che arrivano dall'estero.

dice di Roma a premettere, nella lunga ordinanza (77 pagine), che il suo compito non è quello di «valutare l'efficienza della normativa vigente in base alle attuali esigenze relative al trasporto», ma di applicare la normativa stessa.

Alla luce di questa, che prevede lo stazionamento delle vetture Ncc nella propria rimessa, il giudice ritiene ci sia concorrenza sleale perché la app consente loro di intercettare «utenze differenziate mentre circolano o sostano sulla pubblica via, esercitando, quin-

L'ordinanza del Tribunale (nona sezione, specializzata in materia di impresa, giudice Alfredo Landi, nella causa 76465/2016 promossa da dieci organizzazioni di tassisti) dà a Uber 10 giorni per adeguarsi. Se continuerà a operare oltre questo termine, andrà incontro a una penale di 10.000 euro al giorno.

Ora, per cercare di evitare tutto ciò, Uber sta preparando in tutta fretta l'unica mossa possibile: presentare un reclamo d'urgenza che non solo impugni l'ordinanza, ma ne chieda anche una sospensione. Se quest'ultima non venisse concessa, il servizio dovrebbe effettivamente essere bloccato tra 10 giorni.

Aldilà degli aspetti giuridici, però, la questione adesso appare soprattutto politica. Non solo perché Uber ha dichiarato che il Governo non deve più perdere tempo per riformare il settore, ma anche perché è possibile che questa vittoria giudiziaria rafforzi la posizione dei tassisti nella difficile trattativa in corso al ministero dei Trasporti dal 21 febbraio e finora approdata solo a una bozza di decreto interministeriale cui, per ora, manca una copertura legislativa.

D'altra parte, è lo stesso giu-

di, di fatto un servizio riservato ai tassisti, la app consente di «operare stabilmente in comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione Ncc. E il ruolo di Uber non appare come semplice intermediario, ma come protagonista assieme agli autisti affiliati, perché la connessione tra il servizio della sua app e l'attività dei conducenti è indissolubile. Così Uber fa concorrenza sleale sia ai taxi (soggetti a tariffe predeterminate e obbligo di garantire il servizio) sia agli Ncc non affiliati (che senza app restano più legate al luogo dell'autorizzazione).

Tutte interpretazioni piuttosto restrittive, cui la difesa di Uber aveva obiettato citando alcune incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria, sotto il profilo della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Obiezioni respinte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Azione anche per crediti «inattesi»

## Società estinte, il Fisco può agire contro gli ex soci

Laura Ambrosi

L'estinzione della società non fa venir meno la legittimazione passiva dei soci in giudizio, anche se la pretesa del fisco resta comunque vincolata a quanto percepito nel riparto dell'attività di liquidazione. Il Fisco, infatti, potrebbe avere comunque interesse a veder riconoscere un credito nei confronti dei soci o delle società che hanno percepito somme per sopravvenute ragioni non risultanti dal bilancio. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 9094 depositata ieri.

Ma ripercorriamo i fatti. L'Agenzia accertava inviduamente una società per aver omesso di presentare le dichiarazioni per diversi periodi d'imposta. I giudici di merito di entrambi i gradi annullavano i provvedimenti nel presupposto che la società aveva adeguatamente giustificato la sussistenza di costi e quindi le imposte versate risultavano sufficienti. L'Agenzia ricorreva così in Cassazione nei confronti della società - nel frattempo cancellata dal Registro imprese - sia dei soci del liquidatore. A fronte della richiesta di inammissibilità del ricorso, rilevata dai soci nei propri confronti, la Corte ha innanzitutto verificato la legittimazione passiva delle parti coinvolte. L'impugnazione contro la società è stata dichiarata inammissibile per la cancellazione dal Registro imprese. È stata poi ritenuta infondata nei confronti del liquidatore per carenza di legittimazione passiva, poiché non era motivata la sussistenza della responsabilità del medesimo (articolo 2495 del Codice civile e articolo 36 del Dpr 602/73).

Circa i soci, secondo i giudici di legittimità, la cancellazione era avvenuta in epoca successiva alla sentenza di appello, ma

precedentemente alla proposizione del ricorso in Cassazione. I soci, a propria difesa, avevano documentato con visura camerale e bilancio finale di liquidazione, di non aver percepito alcuna somma per mancanza di attivo. Tuttavia, questa circostanza - secondo la sentenza - non incide sulla legittimazione, poiché non si tratta di una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società. La Corte ha così ritenuto di non condividere quanto affermato con altra pronuncia (n. 2444/2017) secondo cui gli ex soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Queste conclusioni sono state ritenute non conformi a quanto affermato a suo tempo dalle Sezioni unite, che individuavano nei soci i soggetti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione. In sostanza la Corte sembra distinguere l'interesse del fisco ad agire nei confronti dei soci e quindi della loro legittimazione passiva, dalla possibilità che i debiti della società si trasferiscano nei confronti dei soci. La somma incassata in sede di liquidazione rappresenta il limite entro cui il fisco può rivalersi verso i soci ma non l'interesse ad agire nei loro confronti in quanto potrebbero potenzialmente emergere beni e diritti non contemplati nel bilancio che non escludono l'interesse dell'amministrazione a procurarsi un titolo nei loro confronti. Da segnalare, da ultimo, che, secondo la sentenza, le sanzioni nei confronti della società estinta non sono trasmissibili ai soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tech Prep™  
For running  
meetings or  
just running  
really late.

Introducing Tech Prep. Presentable performance made with technical fabrics to keep you dry, cool and on the move.

GANT



# Sport & Business

TUTTI I NUMERI DELLO SPORT  
#CALCIO #LEGAPRO #RATING



I COSTI MEDI

3,7 milioni

Le spese dei club della Lega Pro nella stagione 2014/15




STADIO DI ALESSANDRIA

2,4 milioni

Il costo della riqualificazione del «Giuseppe Moccagatta»

## L'affluenza



## S&B NEWS

FIFA  
Nel 2016 perdite pari a 396 milioni

FIFA  
For the Game. For the World.

La Fifa ha registrato perdite record nel 2016, con un rosso pari a 396 milioni di dollari (circa 347 mln di euro). Il deficit è dovuto, spiega la Federazione, all'adozione di nuove norme contabili, alle «richieste giudiziarie in corso» e all'ammortamento dei canoni relativi ad alcuni investimenti «considerati» ascrivibili all'ex direzione. (tra cui il Museo del Calcio mondiale della Fifa e l'Hotel Ascot) citati dal rapporto finanziario annuale. La Fifa ha indicato che le sue riserve sono calate di 1,4 miliardi di dollari nel 2016 a 1,04 miliardi e che potrebbero ridursi a 605 milioni nel 2017. «Una perdita di sei volte più alta rispetto ai 52 milioni di rosso del bilancio 2015. I ricavi, sempre nel 2016 si sono assestati a 501 milioni di dollari rispetto ai 544 milioni del 2015.

NATURALIZZAZIONI  
Nuova indagine su passaporti falsi



Sono due gli indagati nell'inchiesta della Procura di Nola sui falsi passaporti rilasciati dal Comune napoletano di Brusciano a circa 300 cittadini brasiliani che hanno ottenuto la cittadinanza italiana senza averne i requisiti. Tra i beneficiari ci sarebbero anche molti giocatori di calcio militanti nelle massime divisioni professionistiche dei campionati italiano, francese e portoghese. Molti altri giocatori brasiliani, inoltre, giocano in squadre che militano in diverse serie di calcio (Calcio a 5). Tra i calciatori sospettati di aver ottenuto irregolarmente il passaporto c'è il centrocampista del Palermo Bruno Henrique (nella foto) che si è detto «totalmente estraneo ai fatti».

# In Lega Pro rosso da 60 milioni all'anno

Approvato un nuovo sistema di rating patrimoniale per contrastare i deficit delle società

Tiziana Pikler

La Lega Pro cerca di ripartire e di correggere i propri squilibri strutturali che nella stagione 2014/15 hanno comportato per i club ricavi medi di 3,3 milioni, ma un rosso di oltre 64 milioni (con perdite medie per 1,4 milioni). In questi anni si sono verificati decine di fallimenti. L'ultimo in ordine di tempo è quello del Como, il cui centro sportivo, proprio ieri è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Per questo motivo il presidente Gabriele Gravina ha promosso un nuovo sistema di rating (si veda l'articolo sotto). La stagione in corso, poi, vede sei big contendersi la Serie B. Due delle favorite della vigilia rimarranno però fuori dai giochi per un regolamento che prevede la promozione diretta in B della prima classificata in ogni girone a cui si ag-

giungerà la vincitrice dei playoff.

## Girone A

U.S. Alessandria Calcio 1912 e U.S. Cremonese stanno dominando il girone A. È proprio di questi giorni la chiusura del bando di gara per l'appalto dei lavori di riqualificazione dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, 2,4 milioni di euro per un cantiere che vedrà aumentare la capienza dell'impianto di 6.000 posti oltre a una riqualificazione statica e funzionale dello stesso.

Fino al 31 dicembre 2017 il

## VERSO I PLAY-OFF

Cresce il pubblico delle big Cremonese, Alessandria, Lecce, Foggia, Parma e Venezia in lotta per la Serie B

Moccagatta sarà in regime di concessione in uso all'U.S. Alessandria Calcio 1912, stazione appaltante e finanziatrice dell'operazione di un milione e 100 mila euro saranno restituiti dal Comune di Alessandria alla società «a titolo di rimborso delle somme già sostenute in precedenza» e altri 450 mila euro a «computo degli oneri di locazione», a suggerire una partnership tra pubblico e privato fortemente voluta dal presidente Luca Di Masi, imprenditore nel settore dell'abbigliamento, fin da quando nel 2013 ha preso le redini della società alle soglie del fallimento. I lavori inizieranno al termine del campionato in corso, dureranno quattro mesi e saranno ultimati alla vigilia del calcio d'inizio della prossima stagione. Il canone annuo di locazione sarà di 108 mila euro.

Grazie ai lavori compiuti nell'agosto 2008 lo Stadio Giovanni Zini, di proprietà del Comune di Cremona e comodato d'uso gratuito all'U.S. Cremonese fino al 2018, dispone di 20.034 posti, anche la capienza è ridotta, per l'attuale campionato, a 17.490 posti.

I maggiori sponsor della squadra lombarda di proprietà del Gruppo Arvedi, tra i leader europei nel settore siderurgico che nel 2015 ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro (-22% nella produzione e -19% nelle vendite rispetto all'anno precedente) e occupa circa 3 mila dipendenti, sono Italtinox e Arinox (sponsor di maglia della prima squadra) e Gruppo Argentea e Compass (sponsor del Settore Giovanile).

## Girone B

È il girone di ferro con Venezia

FC saldamente in testa, Parma Calcio 1913 e Padova in lotta per il secondo posto.

Il Venezia FC vanta nomi illustri a cominciare dal presidente, l'avvocato italo-americano Joseph Tacopina, ex vicepresidente e consigliere d'amministrazione della Roma di Thomas Di Benedetto e presidente del Bologna, e dall'allenatore Filippo Inzaghi.

L'obiettivo è la serie A, il sogno è un nuovo stadio nell'area di Tesserà vicino all'aeroporto, progetto da 50 milioni di euro già pronto che potrebbe creare oltre 10 mila nuovi posti di lavoro.

Non un nuovo stadio ma un nuovo museo, invece, per il Parma Calcio 1913 di proprietà di Nuovo Inizio Srl (composto da sette soci: Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi,

Giacomo Malmesi, Paolo Pizzarotti) e Parma Partecipazioni Calcistiche Spa, uno tra i primi progetti in Italia di azionariato diffuso che coinvolge, a oggi, più di 544 soci che detengono il 15,15% di Parma Calcio 1913 Srl.

Inaugurato lo scorso mese di febbraio e intitolato a Ernesto Ceresini, il museo sulla storia parmigiana, allo stadio Ennio Tardini, è costato 150 mila euro, finanziati attraverso una campagna di crowdfunding che ha coinvolto 1.275 tifosi in tutto il mondo.

Il marchio Parma tira anche per quanto riguarda il merchandising (60 mila euro tra store online, negozio e vendite), mentre il ricavato dagli sponsor ammonta a 33.300.000 euro di cui il 28% è costituito dai main sponsor: Aon, Vorwerk Folletto, Fratelli Beretta «Viva la Mamma», Errea, Cariparma, Colser,

Ringo e Old Wild West.

## Girone C

È un affare del Sud tra Foggia Calcio 1920, capofila, e U.S. Lecce. Diversi gli ambiti di attività delle due proprietà.

Il 70 per cento delle quote del Foggia Calcio appartiene alla Sannella Holding Srl, con la famiglia Sannella (che con il Gruppo Sanel opera nel campo delle energie rinnovabili) che da main sponsor con il Pastificio Tamma è diventata l'azionista di maggioranza.

Nel settore dei trasporti opera invece Enrico Tundo, presidente dell'U.S. Lecce.

La Tundo Vincenzo Spa ha una flotta aziendale che conta oltre 700 mezzi, ha circa 1.200 dipendenti in tutta Italia e il suo fatturato annuo si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE AUTORIZZATA

Parametri contabili. Il presidente Gabriele Gravina: «È indispensabile puntare sul settore giovanile per ridurre subito il costo del lavoro»

## Solo il 20% delle squadre non corre rischi

Da 60 squadre suddivise in tre gironi a 40 in due. Nel programma del presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, la Lega Pro avrebbe un terzo delle società in meno rispetto a quelle attuali.

«Non entro nel merito della valutazione numerica perché credo che nessuno oggi sia in grado di stabilire a priori quale sia il numero di squadre più giu-

sto», dichiara Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro. «L'armonia dei campionati è uno degli strumenti che può avere senza dubbio una rilevanza. È una leva che dobbiamo usare ma dobbiamo farlo correttamente, evitando di continuare a lavorare con il principio della deroga.

Per questo è necessario alzare la qualità, stabilire dei criteri e dividere degli indici che stabi-

liscano quali siano i principi ai quali le società devono ispirarsi per far comprendere al mondo economico che il mondo del calcio è davvero solvibile».

Il sistema di rating proposto dalla Lega Pro, da applicarsi dal 1° luglio, dalla stagione 2017/18 con un triennio di tempo per l'adeguamento, individua quattro aree principali: economico-finanziaria, societaria e di gover-

nance; infrastrutturale; politiche del settore giovanile; relazione con il territorio e aspetti sociali.

«Tra le quattro aree, due sono quelle nelle quali si possono ottenere risultati in tempi brevi: il primo, il settore giovanile dove, dovendo rispettare i parametri economici, l'elemento su cui agire subito è la riduzione del costo del lavoro e per farlo occorre incentivare la politica dei settori

giovanili; il secondo, l'incidenza sulla responsabilità sociale e sul territorio. L'area più critica, invece, ritengo sia quella delle infrastrutture sia perché siamo molto indietro sia perché richiede investimenti importanti oltre alla capacità di superare la burocrazia italiana perché gli stadi sono di proprietà comunale».

Altra area critica è quella economico-finanziaria e gestionale che «comunque, dipende dai piani delle singole proprietà», spiega Gravina.

Oggi, l'effetto rating produr-

rebbe quattro fasce di squadre. «Il 20% delle società, quindi 12 squadre, sarebbero a posto. Un altro 20% avrebbe pochissimi indici per rientrare nei parametri. Il restante 60% potrebbe essere suddiviso a metà tra chi avrebbe bisogno di un anno o due anni per mettersi in regola e chi invece necessiterebbe dell'intero triennio», continua Gravina. Le maggiori squadre di Lega Pro hanno alle spalle progetti legati ai rispettivi settori. «Questi sono dei mecenati. In comune hanno tre ingredienti

fondamentali: una grande passione, un forte senso di responsabilità verso il territorio e un senso di lungimiranza», dice Gravina. Poi, però, ci sono casi come il Como. «È un caso ereditato dalla serie B. Delle quattro squadre retrocesse solo una aveva condizioni di sostenibilità, il Livorno, altre due non sono iscritte e una è fallita. Questo vuol dire che c'è qualcosa nell'intercambiabilità delle leghe che non funziona», conclude Gravina.

T.L.P.

© RIPRODUZIONE AUTORIZZATA

Harmont & Blaine  
#MEDITERRANEANLIFE  
harmontblaine.com